

DELIBERA N. 120/13/CONS

RICHIAMO ALLA SOCIETA' SKY ITALIA SRL ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PARITA' DI TRATTAMENTO NEI PROGRAMMI DI APPROFONDIMENTO INFORMATIVO (SKYTG24) DURANTE LA SECONDA FASE DELLA CAMPAGNA ELETTORALE PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA FISSATE PER I GIORNI 24 E 25 FEBBRAIO 2013

L'AUTORITA'

NELLA riunione del Consiglio del 13 febbraio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", e, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*", e successive modificazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*" come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*";

VISTA la delibera n. 666/12/CONS del 28 dicembre 2012, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.302 del 29 dicembre 2012;

VISTA la delibera n. 70/13/CONS del 31 gennaio 2013, recante “*Richiamo al riequilibrio dell’informazione nei telegiornali e nei programmi informativi durante la prima fase delle campagne elettorali per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013*” notificata in pari data alla società Sky Italia srl;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 3 del citato Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l’obiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialità dell’informazione e che, ai sensi del successivo articolo 7, l’attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni, e l’accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che a norma dell’articolo 5 della legge n. 28/2000 la Commissione per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definiscono i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, deve conformarsi la concessionaria pubblica, al fine di garantire la parità di trattamento, l’obiettività, la completezza e l’imparzialità dell’informazione;

RILEVATO che i criteri specifici in materia di informazione da applicare alle campagne elettorali in corso sono stati definiti, per le emittenti private, con la delibera dell’Autorità n. 666/12/CONS del 28 dicembre 2012, entrata in vigore il successivo 29 gennaio;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 7 della delibera n. 666/12/CONS, nel periodo di vigenza della delibera stessa i notiziari e tutti gli altri programmi a contenuto informativo si conformano con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, dell’imparzialità, dell’indipendenza, dell’obiettività e dell’apertura alle diverse forze politiche, assicurando in maniera particolarmente rigorosa condizioni oggettive di parità di trattamento, osservando ogni cautela volta ad evitare che si determinino, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei programmi, nonché i loro conduttori e registi sono tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all’area dell’informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento, il

quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga. Ciò al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica;

CONSIDERATO in particolare che la più recente giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sentenza n. 1943/2011) ha confermato che la normativa in materia di informazione non impone per tali programmi né parità matematiche, né limiti quantitativi di presenze, né obblighi incondizionati di partecipazione di esponenti di forze politiche che siano scollegati dal tema delle trasmissioni;

CONSIDERATO che con la citata delibera n. 70/13/CONS l'Autorità, preso atto delle oggettive difficoltà applicative emerse nel periodo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, ha fornito i criteri esegetici per l'applicazione del principio della parità di trattamento nell'accesso all'informazione da parte delle liste e delle coalizioni nella seconda fase della campagna elettorale, richiamando le emittenti al rigoroso rispetto dei criteri medesimi. In particolare, l'Autorità ha chiarito che le coalizioni fruiscono di un tempo proporzionalmente maggiore, mentre un tempo proporzionalmente inferiore spetta alle liste, fermo restando il diritto di ciascuna lista, collegata o meno ad una coalizione, di essere presente nei programmi di informazione per consentire un'equa rappresentazione di tutti i programmi elettorali e favorire la libera formazione delle opinioni degli elettori. Il criterio della parità di trattamento, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica, va, pertanto, applicato a situazioni omologhe. Con riferimento ai programmi di approfondimento informativo, nei quali assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche, l'Autorità ha chiarito che resta fermo il principio dell'equilibrio delle presenze nel ciclo del singolo programma nel corso del periodo di campagna elettorale, al fine di garantire a tutte le coalizioni e a tutte le liste condizioni di parità di trattamento, con analoghe opportunità di ascolto;

ESAMINATI i dati di monitoraggio forniti dalla società Geca Italia e relativi al periodo 21 gennaio - 10 febbraio 2013 (settimane 21/27 gennaio 2013; 28 gennaio/3 febbraio 2013; 4/10 febbraio 2013) pubblicati sul sito dell'Autorità;

RILEVATA la presenza di squilibri nella partecipazione delle forze politiche nei programmi di approfondimento informativo diffusi dal canale SkyTg24 in quanto, nel periodo considerato, si registra una sottopresenza della coalizione di centrosinistra rispetto alla coalizione di centrodestra; le due maggiori coalizioni risultano infatti aver fruito, rispettivamente, di un tempo di parola complessivo pari al 23,37% (centrosinistra) e al 34,58% (centrodestra) del totale del tempo di parola; inoltre, emerge

che non hanno fruito di alcun tempo di parola diverse liste, e, in particolare: Partito dei pensionati, Grandesud/MPA-Grandesud, Moderati, Svp, Fiamma tricolore, Liberali per l'Italia;

RITENUTO che gli squilibri registrati, stante l'approssimarsi della conclusione della campagna elettorale, debbano essere corretti al fine di garantire il corretto svolgimento del confronto politico nel rispetto del principio della parità di trattamento tra forze politiche analoghe, assicurando l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche, conformemente ai canoni interpretativi esemplificati nella delibera n. 70/13/CONS;

RITENUTO pertanto di dover rivolgere un richiamo alla società Sky Italia srl affinché assicuri l'immediato riequilibrio dell'informazione nei programmi di approfondimento informativo diffusi dal canale Skytg24 nel rispetto del principio della parità di trattamento tra forze politiche analoghe, assicurando l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche nella fase conclusiva della campagna elettorale;

CONSIDERATO che nell'esercizio della propria funzione di vigilanza l'Autorità verificherà l'osservanza del presente richiamo attraverso il monitoraggio della testata. A tal fine l'Autorità procederà alla verifica dei dati settimanali, con particolare riferimento ai giorni successivi alla notifica del presente provvedimento. Nel caso siano rilevati ulteriori squilibri l'Autorità adotterà i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge;

UDITA la relazione del Presidente;

RICHIAMA

la Società Sky Italia srl a provvedere, nei sensi di cui in motivazione, all'immediato riequilibrio dell'informazione nei programmi di approfondimento informativo diffusi dal canale Skytg24 nel rispetto del principio della parità di trattamento tra forze politiche analoghe, assicurando l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche nella fase conclusiva della campagna elettorale.

Nell'esercizio della propria funzione di vigilanza l'Autorità verificherà l'osservanza del presente richiamo attraverso il monitoraggio della testata. A tal fine, l'Autorità procederà alla verifica settimanale dei dati, con particolare riferimento ai giorni successivi alla notifica del presente provvedimento. Nel caso siano rilevati ulteriori squilibri l'Autorità adotterà i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge.

La presente delibera è notificata alla predetta Società e pubblicata sul sito dell'Autorità .

Roma, 13 febbraio 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci